

SEZIONE ATTIVITÀ CINOFILE

RIMBORSO SPESE MEDICHE VETERINARIE DA INFORTUNIO AD ADESIONE

Art. 73 Oggetto dell'assicurazione

La Società garantisce per i cani, i cui Soggetti Tesserati proprietari che per tale garanzia ne facciano richiesta e ne onorino il relativo premio nelle modalità qui di seguito indicate ed in base a quanto previsto nella successiva Sezione Premi, nei termini e alle condizioni previste dalle norme di polizza, il rimborso delle spese mediche veterinarie sostenute per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia, accertamenti diagnostici e trattamenti fisioterapici resi necessari dall'intervento. La composizione di frattura ossea è comunque equiparata ad intervento chirurgico.

Devono intendersi indennizzabili i sinistri subiti dai cani (identificati all'atto dell'adesione indicandone il nome, la razza, l'età, il n. del tatuaggio o del microchip) nell'ambito della partecipazione ad allenamenti e a gare riferite, a titolo esclusivamente indicativo e non limitativo, ad attività cino-sportive come Agility dog, Mobility dog, Rally obedience, Dog dance, Flyball ecc. organizzate e svolte nell'ambito di circoli, associazioni e società affiliate, sempreché sotto l'egida della Contraente, anche all'esterno delle strutture stesse.

Art. 74 Adesione alla formula integrativa

I Soggetti Tesserati, possessori di cani, potranno provvedere a richiedere la copertura assicurativa prevista da tali estensioni, seguendo le istruzioni al riguardo pubblicate sul sito istituzionale della Contraente <https://www.usacli.org/>.

Il premio lordo per tale garanzia è indicato nella successiva Sezione Premi.

La Compagnia accetta sin d'ora che le formule integrative siano proposte e sottoscritte ai richiedenti attraverso il sistema informatico predisposto dal Broker.

Art. 75 Decorrenza e scadenza della formula integrativa

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del perfezionamento della procedura di attivazione nei termini previsti dal precedente articolo e dal pagamento del relativo premio; avrà una durata massima di 365 giorni.

Art. 76 Limiti di indennizzo

I rimborsi massimi indennizzabili a termine di polizza devono intendersi i seguenti.

Per la garanzia "Rimborso spese mediche veterinarie da infortunio":

- € 1.000 annui e € 500 per singolo sinistro con franchigia frontale di € 50,00.

La garanzia è operante per i cani che abbiano compiuto il 6° mese di età e fino al raggiungimento dell'8° anno. Tuttavia, per gli animali che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti all'Assicurato.

Art. 77 Esclusioni

La Compagnia non indennizza i danni derivanti da:

- a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;

b) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;

c) subiti da animali che abbiano raggiunto l'età massima indicata in polizza, a far data dalla successiva scadenza annuale del premio.

Le garanzie non sono operanti nell'ambito di attività di caccia e da cinodromo.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione :

d) interventi chirurgici determinati direttamente o indirettamente da:

- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;

- infortuni o malattie i cui primi segni clinici siano preesistenti all'inizio dell'assicurazione;

- neoplasie in generale;

- ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;

- malattie mentali in genere;

- displasia congenita in genere;

- infortuni causati da trasporti che non siano effettuati a mezzo di veicoli terrestri gommati o aerei appositamente attrezzati;

- infortuni causati da partecipazione a combattimenti organizzati, attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI);

- avvelenamento, furto o tentativo di furto;

Sono altresì escluse le spese sostenute:

e) a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi delle presenti norme;

f) per interventi chirurgici non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;

g) per interventi di castrazione e sterilizzazione;

h) per interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;

i) per gravidanza o parto spontaneo;

j) per malattie dei denti e parodontopatie;

l) per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia.

Art. 78 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve oltre a quanto già disposto nelle Norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 17 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità di denuncia":

a) disporre l'immediato intervento del Veterinario attenendosi a tutte le istruzioni dallo stesso impartite e sostenendo le relative spese. Il veterinario intervenuto stenderà su propria carta intestata, un rapporto circostanziato che riporti l'identificazione del cane ed attesti le cause e le modalità del sinistro;

b) trasmettere alla Compagnia o al suo Centro Liquidazione Danni copia in originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro, nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate, nelle quali dovrà essere riportata l'indicazione precisa delle singole voci di spesa ed il relativo importo;

c) consentire ed agevolare i controlli disposti dalla Compagnia o dal suo Centro Liquidazione Danni a mezzo di propri incaricati;

d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi e per gli effetti dell'art.1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 79 Integrazione documentazione di denuncia del sinistro

L'Assicurato prende atto e concede alla Compagnia o al suo Centro Liquidazione Danni la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nelle singole prestazioni e/o garanzie impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.

In caso di morte del cane deve essere presentata copia della cancellazione dall'anagrafe canina.

Art. 80 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o al suo Centro Liquidazione Danni o da un Veterinario da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in caso di controversia - ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente - su concorde volontà delle Parti, a mezzo arbitrato irrituale fra due Veterinari nominati uno dalla Compagnia ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Veterinari devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Veterinario interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascun Veterinario ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però alcun voto deliberativo. Se i Veterinari non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Veterinario; quelle del terzo Veterinario sono ripartite a metà.

Art. 81 Indennizzo

Il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto viene effettuato sulla base del rapporto del veterinario, delle relative certificazioni e quietanze di pagamento valide ai fini fiscali.

Tale documentazione dovrà indicare l'identità del cane, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.

Art. 82 Diritto di visita del cane

Nel corso del contratto la Compagnia ha il diritto di sottoporre il cane agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli nonché di fornire all'assicuratore ogni eventuale informazione richiesta.

L'inosservanza dell'obbligo sancito dalla presente norma comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile) .